

**AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE**

STATUTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Origini

Articolo 2
Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4
Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5
Ambito territoriale di intervento

Articolo 6
Soci dell'ASP

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8
Contratti di servizio

Articolo 9
Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10
Composizione

Articolo 11
Durata

Articolo 12
Funzioni

Articolo 13
Validità delle sedute

Articolo 14
Validità delle deliberazioni

Articolo 15
Maggioranze qualificate

Articolo 16
Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 17
Rimborsi

Articolo 18
Regolamento di funzionamento

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Composizione e procedura di nomina

Articolo 20

Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 21

Decadenza e revoca

Articolo 22

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 23

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 24

Funzioni

Articolo 25

Convocazione

Articolo 26

Partecipazione alle sedute

Articolo 27

Validità e svolgimento delle sedute

Articolo 28

Presidente

Articolo 29

Indennità e rimborsi spese

Articolo 30

Garanzie per gli Enti Consorziati

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31
Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32
Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 33
Nomina e trattamento

Articolo 34
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35
Principi

Articolo 36
Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 37
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 38
Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39
Patrimonio

Articolo 40
Sistema informativo contabile

Articolo 41
Piano programmatico

Articolo 42
Spese in economia

**TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 43
Servizio di tesoreria

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

**CAPO I
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

Articolo 44
Norma transitoria

Articolo 45
Controversie

Articolo 46
Modifiche statutarie

Articolo 47
Durata e fusioni

Articolo 48
Recesso

Articolo 49
Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 *Origini dell'Asp*

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione di tre Ipab: "Casa di Riposo per Inabili al Lavoro" di Imola, "Opera Pia S.Maria Tossignano" di Borgo Tossignano, "Istituzioni di Assistenza Riunite" di Medicina.
2. La "Casa di Riposo per Inabili al Lavoro" nacque dalla fusione di due Istituzioni cittadine nate dalla volontà testamentaria dell'avvocato Giulio Cesare Cerchiarì e del conte Antonio Zampieri: il *Civico ricovero di mendicizia "Giulio Cesare Cerchiarì"* e la *Pia Opera "Pellegrina Zampieri Vespignani"*. Il primo, aperto il 28 febbraio 1872 venne eretto in Ente morale con R.D. 26 maggio 1872 e nel 1881 stabilì la sede nella casa di proprietà Ginnasi, dove tutt'ora si trova. Il secondo venne eretto in Ente morale con D.L. 31 maggio 1917. I due Enti vennero raggruppati nella *Casa di Riposo per Inabili al Lavoro*; il testo unico degli statuti, datato 20 marzo 1941, è approvato con R.D. 17 agosto 1941. La fusione delle due Istituzioni in un unico Ente, che ha mantenuto la denominazione Casa di Riposo per Inabili al Lavoro, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 18 ottobre 1976, è stata sancita dal decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 12 ottobre 1978.
3. L'IPAB denominata "Istituzioni di Assistenza Riunite" avente sede in Medicina, sorse nel 1883 per iniziativa del Comune e delle Partecipanze agrarie di Medicina e di Villafontana che disposero la conversione in Ricovero di Mendicizia dell'Istituto agricolo industriale da loro fondato nel 1853. L'amministrazione del suddetto Ente venne dapprima affidata alla Congregazione di Carità di Medicina e successivamente all'E.C.A., fino al decentramento avvenuto con R.D. 24 febbraio 1939 che affidava l'Ente stesso, unitamente all'Ospedale degli Infermi ed alle IPAB "O.P. Argelli" (fondata da Ignazio Argelli nel 1891 ed eretta in E.M. con R.D. 9 ottobre dello stesso anno) ed "Asili Infantili" (fondata dal Comune, dalla Congregazione di Carità e dal Principe Filippo Herculani nel 1883 ed eretta in E.M. con R.D. 25 novembre dello stesso anno) ad un'Amministrazione autonoma denominata "Ospedali ed Istituti di Assistenza Riuniti". Con provvedimento del consiglio regionale 24.11.1999 n. 1293 l'Ente incorporò le IPAB "O.P. Argelli" ed "Asili Infantili".
4. L'IPAB "Opera Pia S. Maria in Tossignano" ebbe origine nel 1385 con il nome di "Compagnia di S. Maria dell'Ospedale". All'inizio del 1400 la Compagnia prese il nome di Società occupandosi di fornire ricovero e assistenza a malati e feriti, ospitalità e mantenimento di bambini abbandonati, ospitalità a viandanti e pellegrini, sepoltura ai confratelli, elemosine ai paesani poveri e doti alle fanciulle povere da marito. Nei secoli

successivi incrementò notevolmente il suo patrimonio per la fiducia e la stima sempre crescenti che questa istituzione assunse in Tossignano. A seguito di una cospicua eredità lasciata nel 1822 da Maddalena Ridolfi l'Istituzione prese il nome di Ospitale di Santa Maria, Istituto Elemosiniere ed Eredità Ridolfi; nel 1908 il suo patrimonio era valutato in lire 223.365,47. Con la legge n. 847/1937 fu temporaneamente amministrato dall' ECA (Ente Comunale di Assistenza) succeduto alla soppressa congregazione di carità. A seguito della classificazione degli ospedali operata con RD 1631/1938 per mantenere la sua autonomia di ente e dare continuità alle originarie finalità, con apposito R.D. 6 giugno 1939 l'istituzione ottenne il decentramento dall'ECA ed ebbe così una amministrazione autonoma. Nel primo dopoguerra sorsero l'asilo infantile, la colonia estiva per bambini e una scuola di lavoro affidata alle suore "Figlie della carità"; il maestoso ospedale ospitava anche l'ambulatorio comunale e un ambulatorio per la maternità e l'infanzia. Tutto venne distrutto durante la seconda guerra mondiale; nel dopoguerra l'ente prese il nome di Opera Pia e iniziò un'importante opera di ricostruzione. Negli anni 50 l'Opera Pia costruì lo stabile adibito a casa di Riposo e nel 1973 realizzò gli appartamenti sulla piazza. Nel 1995 la Casa di Riposo venne trasformata in Casa Protetta. Nel 1997 l'Opera Pia ha acquisito dal Comune di Fontanelice la gestione della Casa Protetta S. Antonio Abate.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'A.S.P. è denominata "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"
2. Sede legale dell'ASP Via Matteotti n 77 Castel San Pietro Terme (Bologna)
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'"ASP Circondario Imolese" è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 2020 del 20 dicembre 2007, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di interventi, prestazioni, servizi sociali e socio-sanitari rivolti alle famiglie e alle persone, minori, adulte, anziane, disabili, immigrate, compresi i relativi servizi accessori e funzionali.
L'ASP agisce nell'ambito del sistema locale di servizi sociali a "rete" di cui all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2003, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro
 - c) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
 - d) sviluppo e qualificazione dei propri servizi, anche attraverso la qualificazione dei propri operatori
 - e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali
 - f) integrazione dell'attività di erogazione dei servizi sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche e abitative
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;

- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.
4. L'ASP riconosce e favorisce, nell'ambito dei servizi erogati, l'apporto ed il coinvolgimento dei cittadini singoli o associati, del Terzo Settore e del Volontariato operante nel settore sociale.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Circondario di Imola, che comprende i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
- a) Comune di Borgo Tossignano
 - b) Comune di Casalfiumanese,
 - c) Comune di Castel Guelfo di Bologna,
 - d) Comune di Castel del Rio,
 - e) Comune di Castel San Pietro Terme
 - f) Comune di Dozza
 - g) Comune di Fontanelice
 - h) Comune di Imola
 - i) Comune di Medicina
 - j) Comune di Mordano
 - k) Comunità Montana "Valle del Santerno"
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
- a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, le cui funzioni sono svolte dalla Giunta del Nuovo Circondario Imolese, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale denominati Comitati di Vigilanza

TITOLO II ORGANI

CAPO I **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco/Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco/Presidente può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco/Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vi-

caria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco/Presidente che cessa decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci di milioni di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, nonché il piano di rientro di cui all'art. 24, comma 3, lettera g);
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) approva la proposta di partecipazione a forme sperimentali di gestione di servizi sociali e socio-sanitari ai sensi del comma 5 dell'art. 7.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13

Validità delle sedute

1. In prima convocazione L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti N. 7 rappresentanti degli enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti N. 6 rappresentanti degli Enti pubblici territoriali soci.
3. Il verbale delle sedute dell'Assemblea è curato dal Direttore o suo delegato.

Articolo 14

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote sociali .

Articolo 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 66% delle quote di partecipazione ed almeno N. 6 enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea
 - d) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - e) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - f) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - g) proprio Regolamento di funzionamento
2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, quando lo richiedano almeno due degli Enti soci.
4. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le contemporanee elezioni per il rinnovo degli organi elettivi nel 50% degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco/Presidente dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 17

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 18

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 15.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 o da 5 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese con le maggioranze di cui al precedente articolo 15
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti espresso in forma segreta, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi consiglieri di amministrazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 23, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 21.

Articolo 20

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente

Articolo 21

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione o di un singolo membro dello stesso è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione dal precedente articolo 16.
4. Il Consiglio di amministrazione o il singolo membro nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio o il consigliere decaduto o revocato.

Articolo 22

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 23

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 24

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) approvazione di n. 2 preconsuntivi quadrimestrali di attività entro il 31 maggio e il 30 settembre da sottoporre all'esame dell'Assemblea contenenti l'indicazione delle eventuali manovre correttive da adottare in presenza di un tendenziale disequilibrio di gestione.
 - g) proposta di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota dagli Enti soci, salvo che nel caso in cui la perdita sia ascrivibile ad uno o più servizi gestiti esclusivamente per uno o più Comuni soci. In quest'ultimo caso la perdita è ripianata dai Comuni per i quali detti servizi sono stati gestiti dall'Asp
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 25

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è inoltre tenuto a riunire il Consiglio su richiesta motivata di almeno 2 consiglieri di amministrazione, nel caso di 5 componenti, di almeno 1 consigliere di amministrazione, nel caso di 3 componenti, o del Presidente dell'Assemblea dei soci. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno da trattare deve contenere anche le questioni richieste.
3. La convocazione deve avvenire in forma scritta e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare nel corso della seduta

Articolo 26

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 27

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal presente Statuto.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio eventuale voto contrario o di astensione ed i motivi del medesimo.
6. Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione è curato dal Direttore o suo delegato

Articolo 28

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 29

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

Articolo 30

Garanzie per gli Enti Soci

1. La gestione dei servizi da parte dell'ASP, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti indipendentemente dalla loro dimensione. Per la definizione delle modalità e delle garanzie del rapporto tra i singoli soci e l'ASP si rinvia all'apposita disciplina contenuta nell'ambito degli indirizzi per la stipula dei contratti di servizio di cui al precedente art. 8

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri: nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in que-

sto caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Deliberazioni

1. Gli atti adottati dagli organi dell'Asp assumono la forma della deliberazione.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia un mero atto di indirizzo e/o di vigilanza, sottoposta all'Assemblea o al Consiglio di amministrazione il Direttore è tenuto ad esprimere il proprio parere preventivo in ordine alla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto. Il parere deve essere inserito nella deliberazione
3. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione sono immediatamente eseguibili
4. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di pubblicazione dei documenti contabili delle ASP, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione vengono pubblicate all'Albo dell'Asp. Le deliberazioni assembleari vengono pubblicate in elenco anche presso l'Albo pretorio del Comune in cui ha sede legale l'Asp.

5. L'elenco delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione deve con periodicità bimestrale essere trasmesso al Presidente dell'Assemblea.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.
3. Il Direttore sottopone al Consiglio di amministrazione 2 preconsuntivi quadrimestrali di attività

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35

Principi

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di qualità, efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

Articolo 38

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'art. 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m..
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Patrimonio

1. Il patrimonio dell' ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti di cui all'art. 1 da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 40

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 41

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 42
Spese in economia

La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43
Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 44
Norma transitoria

1. Nella prima seduta l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione, elegge nel suo seno il proprio Presidente e nomina il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 45
Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti soci e tra essi e l'ASP relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione dello Statuto sono decise da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Bologna.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre le controversie attraverso arbitrato irrituale e le loro determinazioni non sono suscettibili di qualsiasi impugnativa
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo di rinvia alla normativa tempo per tempo vigente sull'arbitrato

Articolo 46

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci che si fondono; l'Assemblea dei Soci dell'ASP Circondario Imolese" delibera la fusione con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 15.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili. Con la deliberazione della Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'ASP si dispone anche della liquidazione dei beni e delle attività.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 48

Recesso

1. I soci non possono recedere dall'ASP prima che sia trascorso un anno dalla sua costituzione.
2. L'intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e ad ogni Ente Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30

giugno di ciascun anno. Il recesso diventa comunque operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.

3. All'Ente che recede viene attribuita una quota del patrimonio acquisito nel corso della gestione dall'Asp in ragione della sua quota di partecipazione con eccezione dei beni delle IPAB trasformate e le loro trasformazioni. Se detto patrimonio non è frazionabile, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. All'Ente che recede vengono restituiti i beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti nell'Asp, con eccezione dei beni delle Ipab trasformate e le loro trasformazioni.

Articolo 49

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.